



Tribunale di Como
Sezione Civile - Fallimentare

R.G. Fall. 4/2021

Il Giudice Delegato,

vista la domanda presentata da FRANCESCO SAVINO (c.f. SVNENC62H27I233A) nato a SANTA MARIA A VICO (CE) il 27/6/1962 e residente in via Achille Grandi n.11 22063 CANTU' (CO) per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art.14-ter l. 3/2012 con conseguente nomina del liquidatore;

letta l'integrazione relazione ex art. 14-ter, comma n. 3 l. 3/2012 depositata in data 8.6.2021 dal gestore della crisi, a seguito di richiesta di chiarimenti del giudice delegato;

rilevato che la domanda di liquidazione è stata proposta al Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

che è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi dalla quale si evince:

- che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. A), L. n. 3/212, ossia in una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- che lo stesso non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della legge n. 3/212;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- che il programma di liquidazione avrà la durata di quattro anni dal deposito della domanda e si fonda sulla messa a disposizione dello stipendio del sig. Savino pari ad euro 1.500,00 (da considerarsi al lordo della incidenza delle cessioni del quinto e/o di altre ritenute dello stipendio, stante la loro inopponibilità alla procedura in esame, di tipo



liquidatorio, con conseguente cessazione della loro operatività), al netto di quanto necessario per il sostentamento del medesimo e del relativo nucleo familiare;
rilevato che la relazione dell'OCC è completa e si conclude con un giudizio positivo;
considerato che si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta e non vi sono ragioni ostative alla apertura della procedura;

P.q.m.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14-ter e ss della legge n. 3/2012 del sig. **FRANCESCO SAVINO**.

Nomina liquidatore il dott. Francesco Puccio, già gestore della crisi;

Dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazioni sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che della domanda e del presente decreto sia data pubblicità tramite pubblicazione degli stessi sul sito del Tribunale di Como;

ordina la trascrizione del decreto, sui beni immobili e mobili registrati a cura del liquidatore;

dà atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, l. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, determinando, in considerazione del nucleo familiare, composto da coniuge e due figli privi di reddito, in euro €. 1.300,00 mensili, salvo integrazioni e/o modifiche, il limite di cui all'art. 14-ter, c.6, lett. b) l. 3/2012; c) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

dispone che il liquidatore: proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione;

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.

Como, 18 giugno 2021

Il giudice delegato
Dott.ssa Annamaria Gigli

